



Tribunale di Roma

Sezione Terza Civile

in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

Dott. Francesco MANNINO PRESIDENTE

Dott. Stefano CARDINALI GIUDICE

Dott.ssa Margherita LIBRI GIUDICE Rel.

Sciogliendo la riserva di pronunzia di cui all'udienza del giorno 15 aprile 2015, relativamente al procedimento iscritto al n. 8674/2015 Ruolo Procedimenti Speciali Sommarî;

Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

OSSERVA

Con citazione ritualmente notificata, L. _____, nella qualità di socia della Sistema _____ S.r.l., ha proposto azione volta in via principale ad accertare e dichiarare, previa sospensione della relativa efficacia, la nullità ovvero l'annullamento delle deliberazioni approvate, in data 4 giugno 2014 e 25 giugno 2014, dall'Assemblea dei soci, con il ripristino della situazione anteriore e della titolarità dello *status* di socio in capo ad essa attrice. Con la prima delle suddette delibere era stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, con una perdita di esercizio pari a € 322.697,00 e dunque con una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Con l'atto deliberativo assunto in data 25 giugno 2014, l'Assemblea aveva deciso il trasferimento della sede legale da _____ a Roma, aveva approvato la situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2014, ed aveva disposto il ripianamento *"della complessiva perdita risultante dal bilancio di esercizio e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2014, pari a complessivi Euro 322.697 (trecentoventiduemilaseicentonovantasette) come di seguito indicato: quanto ad euro 11.671 (undicimilaseicentosettantuno) mediante le riserve, risultanti dalla*

[Handwritten signature] 1



situazione patrimoniale al 31 marzo 2014 sotto la voce del patrimonio netto : "VII) Altre riserve, distintamente indicate" per la somma complessiva di Euro 796.669 (settecentonovantaseimilaseicentosessantanove), con precisazione che detti Euro 11.671 costituiscono le riserve ordinarie, come risulta dalla nota integrativa, a pagine 7, riserva che pertanto si riduce ad Euro 784.998 (settecentottantaquattromilanovecentonovantotto), riducendo così la perdita a Euro 311.026 (trecentoundicimilaventisei); quanto ad Euro 99.000 (novantamila), mediante azzeramento del capitale sociale, perdita che pertanto si riduce ad Euro 212.026 (duecentododicimilaventisei); quanto ad Euro 212.026 (duecentododicimilaventisei) mediante aumento del capitale sociale a Euro 311.026 (trecentoundicimilaventisei), con contestuali sottoscrizione e versamento e successiva riduzione del capitale sociale ad Euro 99.000 (novantanovemila) azzerando così la perdita, con precisazione che detto aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., viene offerto in opzione ai soci, che potranno sottoscriverlo e versarlo in proporzione delle quote da ciascuno possedute, con precisazione che il capitale di nuova emissione dovrà essere liberato per intero contestualmente alla sottoscrizione, liberazione e quindi pagamento necessario per ripianare le suddette perdite. La parte dell'aumento del capitale che non venisse sottoscritta da un socio potrà essere sottoscritta dall'altro entro quindici giorni dalla scadenza del termine entro la quale dovrà esercitarsi il diritto di opzione e, per l'esigenza di ripianare dette perdite, potrà dunque essere sottoscritta contestualmente alla presente delibera con effetti risolutivamente condizionati all'esercizio del diritto di opzione da parte del socio che non dovesse sottoscrivere e versare contestualmente. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese".

A motivo della impugnazione, l'attrice ha dedotto che la delibera di approvazione del bilancio era nulla per illiceità dell'oggetto e per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, con riferimento alla mancata effettuazione degli ammortamenti per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 marzo 2014, alla voce relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali e alle informazioni fornite al riguardo ed anche rispetto ad ulteriori voci – attivo circolante, crediti,

 2



variazioni, debiti vs. fornitori - dalla nota integrativa, alla genericità della medesima nota quanto all'individuazione dei beni assistiti da garanzie reali, alla indicazione della natura delle garanzie, alla specifica ripartizione delle aree geografiche, alle somme indicate nel conto "futuri aumenti capitale", all'inclusione nel conto economico di voci riferite a periodi temporali non omogenei e di voci generiche. Ha poi lamentato la mancata convocazione per l'Assemblea del 25 giugno 2014, la violazione del dovere di depositare presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea la documentazione prevista dagli articoli 2429 e 2478 *bis* c.c.. In via di subordine, l'attrice ha svolto domanda di accertamento della responsabilità dell'organo amministrativo e del socio di maggioranza, evidenziando irregolarità gestorie in danno della società e concludendo per la revoca e/decadenza dei medesimi e per la condanna al risarcimento dei danni.

Con successivo ricorso del 31 ottobre 2014, l'istante, nella suddetta qualità, ha chiesto la sospensione, in via cautelare, dell'esecuzione delle deliberazioni impugnate, richiamando, avuto riguardo al *fumus boni iuris*, i vizi di legittimità addotti a motivo dell'azione di merito.

Si è costituita nella fase cautelare la società convenuta, che ha contestato la domanda eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della sussistenza della clausola compromissoria prevista dallo Statuto, e il difetto di legittimazione dell'attrice in conseguenza della perdita della qualità di socia derivante dall'omessa sottoscrizione dell'aumento di capitale e dal mancato esercizio del diritto di opzione sull'aumento deliberato dall'Assemblea. Ha, poi, affermato la piena legittimità delle deliberazioni impugnate tutti i profili prospettati a motivo della domanda, la tardività dell'istanza e la carenza dei requisiti della tutela cautelare invocata.

Con ordinanza del 26 gennaio 2015 è stata rigettata l'istanza cautelare sul rilievo della piena e integrale esecuzione delle deliberazioni impugnate, della completa verifica degli effetti alle stesse correlati, con la ricostituzione del capitale nella misura deliberata. Inoltre, ha osservato il giudice di prime cure che, come ripetutamente affermato da questo Tribunale in analoghe fattispecie, la perdita dello *status* di socio per effetto della mancata sua sottoscrizione del deliberato aumento del capitale sociale non può considerarsi quale conseguenza diretta e immediata della

per 3



deliberazione ex art. 2482 *ter* c.c. , costituendo di contro un effetto ulteriore, conseguente alla relativa esecuzione ed a sua volta non suscettibile, ove definitivamente compiuto, di rimozione attraverso l'utile esperimento del rimedio di cui all'articolo 2378, III co., cod. civ..

Avverso tale provvedimento ha interposto reclamo la Sig.ra La Marca che, richiamate le argomentazioni in fatto e in diritto svolte nella pregressa fase cautelare e non condiviso il ragionamento del giudice di prime cure, ha chiesto, in totale riforma dell'ordinanza, l'accoglimento della domanda di sospensione delle deliberazioni impugnate.

Si è costituita, anche nella presente fase di reclamo, la società Sistema Cavallo S.r.l. che ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto con la integrale conferma dell'ordinanza impugnata.

Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 2378, quarto comma, cod. civ., giustificano l'adozione del provvedimento (di natura cautelare) di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni impugnate, è necessario delibare, ad un tempo, la probabile fondatezza della domanda di colui che impugna e la gravità delle conseguenze, per l'impugnante e per la società, derivanti dall'esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione. Il giudizio implica inoltre il raffronto delle conseguenze a carico del socio impugnante e della società, derivanti, rispettivamente, dall'esecuzione ovvero dalla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Ciò premesso, va in generale osservato che, in base a principi più volte affermati in materia da questo Tribunale, va respinta la richiesta di sospensione della delibera di approvazione del bilancio in quanto inammissibile, avendo essa natura dichiarativa e di mero accertamento e come tale non suscettibile di esecuzione. La delibera di approvazione del bilancio, inoltre, laddove non accompagnata da altre disposizioni direttamente incidenti sulle vicende patrimoniali e organizzative dell'ente (quali, ad esempio, deliberazioni in materia di distribuzione di utili, di ripianamento di perdite e simili), non spiega invero alcuna efficacia diretta rispetto alle posizioni dei soci impugnanti il pregiudizio alle quali possa essere ovviato *medio tempore* attraverso l'adozione della

 4



stessa misura cautelare. Il relativo atto di per sé non è quindi in grado di produrre conseguenze rispetto all'organizzazione sociale, per il suo essere una deliberazione avente ad oggetto esclusivamente la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società e, come tale, avente un esclusivo contenuto dichiarativo di scienza dei risultati della gestione dell'esercizio sociale.

Quanto alle ulteriori determinazioni contenute in detta deliberazione – approvazione del finanziamento dei soci in conto esercizio per €. 775.000 e fissazione del termine per il relativo versamento; convocazione dell'Assemblea per la data del 25 giugno 2014 per i provvedimenti di cui all'art. 2482 *ter* c.c. – va osservato che non risulta prospettato alcuno specifico profilo di doglianza nell'atto introduttivo del giudizio di merito, avendo l'impugnativa investito il contenuto del bilancio approvato e la sua contrarietà ai precetti di chiarezza, veridicità e correttezza.

Avuto poi riguardo alla successiva deliberazione impugnata - avente ad oggetto il ripianamento della complessiva perdita risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2014, con le modalità specificate nel relativo verbale, l'offerta in opzione ai soci dell'aumento del capitale sociale, e la presa d'atto della sottoscrizione e del versamento, da parte del socio Pagni Rodolfo, del capitale sociale di nuova emissione per €. 311.026,00 - va preliminarmente osservato, sulla scorta dei dati relativi all'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese in data 11 luglio 2014, della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte della socia la Marca Ilaria Maddalena per la quota di sua spettanza, e della comunicazione e pubblicazione, in data 11 settembre 2014, dell'elenco aggiornato dei soci della Sistema Cavallo S.r.l. presso il Registro delle Imprese, che la deliberazione è stata interamente eseguita al momento dell'introduzione del giudizio di impugnazione e del procedimento cautelare ed ha prodotto tutti i relativi effetti con la ricostituzione del capitale sociale nella misura deliberata.

Orbene, come condivisibilmente ravvisato dal giudice di prime cure, la pronuncia di sospensione di cui all'art. 2378, comma IV, cod. civ., può riguardare soltanto quelle deliberazioni che richiedano attività esecutiva ovvero che comunque non siano già state compiutamente ed integralmente

 5



eseguite, ed in ogni caso non può comportare la rimozione degli atti esecutivi già compiuti e degli effetti che lo stesso atto deliberativo abbia già eventualmente determinato. Nella presente sede va richiamato e condiviso l'orientamento, espresso da questo Tribunale nella ordinanza del 17 luglio 2001 (della quale si fa menzione nell'ordinanza reclamata), secondo cui, una volta "esaurita, con la sottoscrizione e il versamento dell'intero aumento di capitale deliberato, l'esecuzione della delibera ex art. 2482 *ter* c.c., l'istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della delibera, con efficacia retroattiva, nel caso di accertata sussistenza dei vizi fondanti l'impugnazione, è compito del solo giudice di merito, non di quello della cautela; ed infatti se se è vero che – come sopra accennato – parte della dottrina e della giurisprudenza di merito interpretano la disposizione del terzo comma dell'art. 2378 c.c. in senso estensivo, come riferibile anche alla sospensione degli effetti delle deliberazioni impugnate, è altrettanto vero che a tale interpretazione può accedersi solo quando l'esecuzione della deliberazione si sostanzia nel compimento di una serie di atti esecutivi, e non anche laddove la deliberazione abbia esaurito gli effetti suoi propri (ovvero la ricostituzione del capitale nella misura deliberata)". La deliberazione inoltre, è idonea a manifestare efficacia solo in via di riflesso sulla posizione dell'odierna ricorrente, non potendo reputarsi la perdita della qualità di socio che abbia omesso di esercitare il diritto di opzione sull'aumento di capitale deliberato, un effetto immediato e diretto della delibera ex art. 2482 *ter* c.c., secondo quanto ritenuto dal giudice di prime cure.

In ogni caso, in punto di *periculum* va considerato che - nella valutazione comparativa ex art. 2378, IV comma, cod. civ., del pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento e di quello da cui sarebbe colpita la società in caso di sospensione -, la integrale realizzazione ed esecuzione degli effetti delle delibere impugnate, con la ricostituzione e sottoscrizione del capitale sociale nella misura deliberata implica, all'evidenza, un apprezzamento di maggior *favor* verso il perdurare dell'efficacia degli stessi provvedimenti sull'organizzazione della società.

Il reclamo va, in conclusione, rigettato.



Le spese della presente fase del procedimento saranno regolate unitamente al merito della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, III Sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto da L.

nei confronti della società Sistema S.r.l., avverso il provvedimento di rigetto del

26 gennaio 2015, così provvede:

Rigetta il reclamo.

Spese al giudizio di merito.

Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e di allegare il fascicolo del procedimento a quello relativo al giudizio di merito.

Roma, 12 maggio 2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 19 MAG 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Pia Carmela Fusco

Il Presidente
Dott. Francesco Mannino